



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 02 del 23 settembre 2020

Progetto:	<p><i>Parere ex art. 9 D.M. 150/2007.</i></p> <p>Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova tratto Cremona-Mantova sud</p> <p><i>Proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-399 del 18/07/2011</i></p> <p>ID_VIP 5350</p>
Proponente:	Stradivaria SpA

*Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova tratto Cremona-Mantova sud
Proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-399 del 18/07/2011
Parere ex art. 9 D.M. 150/2007*

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Ricordata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D.lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante *Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

Ricordata la normativa che regola il funzionamento delle procedure di VIA Speciale, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*”;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e s.m.i. ed in particolare il Capo IV, Sezione II che “*disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997*”;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e, in particolare, l’art. 216 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”, comma 27;

- il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

PREMESSO che:

- La Società Stradivaria S.p.A., con nota prot. 2000123 del 09/06/2020, successivamente perfezionata con nota prot. 2000175 del 01/07/2020, rispettivamente acquisite al prot. MATTM-45219 del 16/06/2020 e prot. MATTM-51131 del 03/07/2020, ha presentato “istanza di proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-399 del 18/07/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 225 del 27.09.2011” per il progetto “Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova tratto Cremona-Mantova sud”;
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot. n. MATTM/0051131 in entrata in data 3/07/2020;
- con nota prot. prot. MATTM/0059197 del 29/07/2020 la Divisione ha richiesto a questa “se, alla luce degli aggiornamenti forniti dalla Società con le citate note del 09/06/2020 e del 01/07/2020, si possa concedere la proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-399 del 18/07/2011”;
- con la medesima nota prot. MATTM/59197 del 29/07/2020 è stata formalizzata l’assegnazione al Gruppo Istruttore 3 – Referente prof. Ing. Monica Pasca dell'istruttoria in oggetto;

RILEVATO che per il progetto in questione, da un punto di vista amministrativo:

- con Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS n. 435 dell’8 aprile 2010 è stato espresso parere positivo con prescrizioni sul progetto “Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova tratto Cremona-Mantova sud”;
- con Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS n. 621 del 17 dicembre 2010 è stato ritenuto che “l’opera è da ritenersi un’infrastruttura che necessita di un lungo periodo per essere realizzata in relazione alla complessità delle sue caratteristiche tecniche e in virtù delle fasi temporali dell’opera che prevedono distintamente una durata di 28 mesi per la fase 1, 27 mesi per la fase 2 e 27 mesi per la fase 3, con un intervallo temporale plausibile stimabile in circa 12 mesi e necessario per avviare i lavori, si è indicata una durata del parere di 9 anni quale risultato della sommatoria delle diverse durate (28 mesi (fase 1) + 12 (fase amministrativa) + 27 mesi (fase 2) + 12 (fase amministrativa) + 27 mesi (fase 3) = 106 mesi = 9 anni circa), [... OMISSIS ...]. Al termine del periodo di riferimento si procederà agli approfondimenti di legge.
- con decreto del Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali DVA-DEC-399 del 18/07/2011 è stata espressa la compatibilità ambientale del progetto “Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova tratto Cremona-Mantova sud”, nel rispetto di condizioni e prescrizioni;

- il predetto Decreto prevede che *“il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro nove anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata”*.

RILEVATO inoltre che:

La Società Stradivaria S.p.A. ha presentato *“istanza di proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-399 del 18/07/2011 per il progetto “Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova tratto Cremona-Mantova sud”, “in quanto l’opera non è ad oggi realizzata per cause non imputabili alla scrivente Società [...]”; “il progetto definitivo non è stato ancora approvato e anzi è in fase di modifica [...]”; “è ad oggi in corso il percorso condiviso tra la scrivente e il Concedente per la definizione del progetto definitivo dell’infrastruttura autostradale oggetto del Decreto VIA di cui sopra e il correlato piano economico-finanziario della concessione”*.

Il progetto riguarda la realizzazione di un’infrastruttura autostradale che colleghi le città di Cremona e Mantova, con innesto ad ovest sulla A21 (Torino-Piacenza-Brescia), a Cremona, e ad est sulla A22 (Autostrada del Brennero) nei pressi di Mantova.



Planimetria di progetto – Tratti oggetto di richiesta di proroga del decreto di VIA

L’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale è stata presentata in data 27 giugno 2008, e successivamente integrata con ulteriore documentazione nel corso dell’iter istruttorio.

Il tracciato previsto è stato suddiviso in due parti, sulla base del territorio provinciale attraversato: in provincia di Cremona esso si interrompe ad est in corrispondenza dell’innesto sulla rete di progetto TI.BRE., nel Comune di Tornata (CR), per poi riprendere il suo percorso nel Comune di Acquanegra sul Chiese (MN) fino a Mantova, per il tratto provinciale mantovano.

Mentre per la parte cremonese del tracciato e per la parte più orientale del tratto mantovano (da Acquanegra sul Chiese a Castellucchio) il progetto definitivo ha ottenuto la compatibilità ambientale con prescrizioni, per la restante parte del tratto mantovano sono state avanzate diverse proposte progettuali: in fase di presentazione dello Studio di Impatto Ambientale le varianti del tratto D erano due, D1 e D2, mentre successivamente, con le integrazioni progettuali presentate nel 2009, sono state proposte le alternative D1 e D3, delle quali è stata ritenuta migliore l’alternativa denominata D3 (alternativa mantovana). Nel decreto di compatibilità ambientale si specifica che quest’ultima soluzione progettuale dovrà essere

sviluppata predisponendo l'apposito progetto definitivo e le relative analisi ambientali, per poter essere successivamente valutata in sede di ulteriore Conferenza di Servizi.

Per la parte cremonese del tracciato, denominata tratto A e lunga circa 30 km, e per il tratto che va da Acquanegra sul Chiese a Castellucchio (tratto C, di circa 12 km), il progetto definitivo è stato ritenuto ambientalmente compatibile ai sensi del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-399.

La proroga del decreto ministeriale viene richiesta per i tratti da Cremona a Tornata (tratto A) e da Acquanegra sul Chiese a Castellucchio (tratto C).

Nella richiesta, il Proponente dichiara che, allo stato attuale, il progetto per il tratto A e per il tratto C (fino a Castellucchio) non è stato modificato. Al tempo stesso, riporta che alcune prescrizioni di cui al precedente decreto relative al progetto definitivo sono state già trattate nell'ambito dell'aggiornamento del progetto definitivo ai fini della Conferenza dei Servizi come prescritto, senza però presentare i nuovi elaborati.

Il Proponente specifica che, invece, per il tratto terminale, interno al territorio della Provincia di Mantova sta procedendo alla redazione dei relativi elaborati tecnici e progettuali per la soluzione prescelta e alla predisposizione di uno specifico Studio di Impatto Ambientale puntuale, *“al fine, questo di valutare, nel dettaglio, quelle che possono essere i possibili riscontri ambientali riconducibili allo sviluppo dell'intervento, considerando che, negli elaborati che erano stati presentati nel SIA originario, per la Provincia di Mantova, erano state prospettate tre soluzioni (alternative).”*, come prescritto dal Decreto di VIA di cui sopra.

L'intervento, nello stato di fatto, non ha avuto ancora alcuna operatività.

Il proponente ha presentato *“Relazione di aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale”*, nella quale *“intende mostrare il recepimento del tracciato autostradale nel quadro programmatico in cui è inserito, oltre al mantenimento di condizioni ambientali assimilabili a quelle riscontrate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, che consentano di estendere la durata del decreto ministeriale per la durata richiesta.”*

L'elaborato è redatto al fine dell'istanza di proroga, per estendere la durata del decreto di ulteriori 5 anni, mostrando *“il recepimento del tracciato autostradale nel quadro programmatico in cui è inserito, oltre al mantenimento di condizioni ambientali assimilabili a quelle riscontrate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, che consentano di estendere la durata del decreto ministeriale per la durata richiesta”*.

Innanzitutto il Proponente propone un esame dell'evoluzione della normativa per le diverse componenti ambientali, non riscontrando, in generale, allo stato attuale, indirizzi normativi che risultino in contrasto con quelle che sono le specificità di analisi proposte nello Studio di Impatto Ambientale licenziato.

Per alcune componenti, lo stesso proponente evidenzia la necessità di ulteriori approfondimenti, ancorché rinviati alla fase di progetto esecutivo. Tra queste ricade la componente rumore.

Per la componente Acque superficiali e sotterranee, rispetto al quadro normativo proposto in precedenza, il Proponente riporta i regolamenti della Regione Lombardia R.R. 23 novembre 2017 n. 7 e R.R. 19 aprile 2019, che forniscono puntuali indirizzi in ordine a quelli che devono essere gli indirizzi progettuali che le nuove opere devono assumere al fine di mitigare quelle che potrebbero essere possibili interferenze, di carattere idraulico, rispetto alla impermeabilizzazione di nuove superfici. Il Proponente riporta che le verifiche effettuate (non presentate) confermano le sezioni dei fossi previsti in rettilineo mentre richiedono una modifica della sezione dei fossi nei tratti in curva. Inoltre *“ritiene che la soluzione di PD 2013 possa essere confermata ai fini dell'invarianza idraulica anche nel PD 2020, salvo alcuni*

adeguamenti dei volumi di laminazione, per evitare recapiti nell'idrografia superficiale". Viene segnalata la presenza, lungo il tracciato, di due cantieri e di una discarica nel territorio comunale di Malagnino, la quale ha cessato l'attività di conferimento dei rifiuti nel 2011 ed è attualmente in gestione post-operativa.

Per la componente Biodiversità, il Proponente *"non riscontra, allo stato attuale, indirizzi normativi che risultino in contrasto con quelle che sono le specificità di analisi proposte nello Studio di Impatto Ambientale licenziato. In ogni caso, si specifica che, come evidenziato a livello dell'analisi programmatica, la tematica ambientale e, nel dettaglio, quella riferibile alla biodiversità, risulta in continua evoluzione in quanto di rilevante importanza e dirimente rispetto alla sensibilità sia del legislatore sia delle diverse realtà locali"*.

Si evidenziano alcuni dati contrastanti sulla localizzazione del Monumento naturale "I Lagazzi" nella trattazione delle componenti Biodiversità, da un lato, e Paesaggio e patrimonio storico – culturale, dall'altro. Inoltre, il Proponente riporta, a supporto della non necessità di attualizzazione della valutazione, le date di istituzione delle aree protette, facendo notare che *"tutte le aree individuate entro un raggio di 1 e 5 km dal tracciato autostradale sono state istituite prima della Valutazione di Impatto Ambientale del progetto autostradale. Inoltre, occorre ricordare che sono già state effettuate le opportune Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA) relativamente alla ZSC "Torbiere di Marcaria" e alla ZPS "Parco dell'Oglio Sud"*".

Ai siti Natura 2000 riportati dal Proponente, va aggiunta la ZSC IT20A0004 - Le Bine.

Con riferimento alla componente Salute e benessere dell'uomo, il Proponente evidenzia l'entrata in vigore di nuova normativa regionale, DGR n. X/4792 del 8 febbraio 2016 "Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali" in revisione delle "Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale" di cui alla DGR. 20 gennaio 2014, n. X/1266. Detta DGR, si configura come nuovo documento di indirizzo rispetto a quelle che devono essere i contenuti minimi che devono essere proposti negli elaborati afferenti gli Studi di Impatto ambientale, specificatamente riferibili alla tematica salute pubblica.

L'individuazione delle cave per il soddisfacimento del fabbisogno per l'Autostrada Cremona-Mantova ha riscontrato alcune criticità, ragione per cui il Piano Cave è stato inizialmente adottato escludendo la parte relativa alle opere pubbliche, rimandandone la definizione ad un apposito sottogruppo di lavoro.

Il Piano Cave del 2016 (vigente) della Provincia di Cremona propone una tabella delle cave di riserva per opere pubbliche sul territorio provinciale, specificando a quali opere sono destinati i volumi pianificati; ha assegnato alla costruzione dell'autostrada regionale Cremona-Mantova delle volumetrie che consentono di assolvere ai fabbisogni previsti, pur non avendo recepito la localizzazione degli ambiti come proposta dal progetto, ma individuandone diversi, comunque più che sufficienti per soddisfare la domanda specifica.

Oltre a quanto si prevede di estrarre dagli ambiti di cava, per la realizzazione del progetto verranno riutilizzati i volumi direttamente disponibili dalle attività di scavo in fase di cantiere, oltre a materiali alternativi.

Al momento non è stato elaborato alcun Piano di Utilizzo delle Terre (PUT) ai sensi del D.P.R. 120/2017.

ESAMINATA E VALUTATA tutta la documentazione tecnica trasmessa dal Proponente ai fini della Richiesta di proroga del Provvedimento di VIA con le note di cui in premessa

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della documentazione acquisita per la verifica varianti, ai sensi del comma 4 art. 169 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per quanto applicabile all'articolo 216, c. 27 del D.Lgs. 50/2016, del "Progetto esecutivo di variante connesso alla messa in sicurezza permanente del sito dell'area di cantiere "Nuova viabilità di accesso Riol" nel Comune di Fortezza, facente parte delle opere della Galleria di Base del Brennero" così come disposto dalla Divisione;
- nella verifica si tiene conto dei pareri precedentemente esitati di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e, in particolare:
 - Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS n. 435 dell'8 aprile 2010;
 - Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS n. 621 del 17 dicembre 2010;
 - Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali DVA-DEC-399 del 18/07/2011.

Dalla Relazione di aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale presentata a corredo dell'istanza emerge che l'intervento in esame non ha subito variazioni rispetto a quanto oggetto del Decreto DVA-DEC-39 e dall'analisi degli elementi sopra indicati non emergono apprezzabili e sostanziali variazioni delle condizioni ambientali di riferimento; comunque eventuali variazioni saranno approfondite nelle successive fasi di progettazione come da prescrizioni che seguono.

Restano ferme tutte le richieste di approfondimenti ai diversi livelli progettuali, richieste in sede di decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-399 del 18/07/2011.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'art. 9 D.M. 150/2007

che, **per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza**, sussistono le condizioni per concedere una proroga di 5 anni del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale *DVA-DEC-399 del 18/07/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 225 del 27.09.2011* per il progetto "Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova tratto Cremona-Mantova sud", sotto la condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni nell'ambito del progetto esecutivo, dove non meglio specificato.

1. Devono essere ottemperate tutte le prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale *DVA-DEC-399*.

2. A integrazione di quanto già previsto con prescrizione 2.4, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 e p), q) , si richiede di predisporre il Piano di Monitoraggio Ambientale ivi previsto, e per tutta l'opera, secondo le Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) - Rev.1 del 16/06/2014, tenendo conto altresì delle sopravvenute normative per le diverse componenti ambientali. Indipendentemente dalla avvenuta costituzione del previsto Osservatorio Ambientale e da quanto previsto dalle prescrizioni citate, il suddetto PMA dovrà essere allegato al progetto esecutivo in sede di verifica di ottemperanza.
3. In sede di verifica di ottemperanza di progetto esecutivo dovrà essere verificata la compatibilità delle soluzioni adottate ai sensi delle prescrizioni di cui al decreto DVA-DEC-399, e alle condizioni territoriali ed ambientali aggiornate alla data di presentazione del progetto esecutivo; inoltre, il progetto dovrà essere aggiornato alla normativa vigente al momento della presentazione del medesimo progetto esecutivo.
4. Nell'ambito del SIA relativo al tratto D, si riportino le valutazioni aggiornate per l'intero tracciato e, in particolare, per il tratto C, cui lo stesso è parte integrante; tale SIA non dovrà essere un SIA solo "puntuale", ma da inquadrarsi nell'ambito dell'intero progetto, anche riportando analisi e valutazioni già proposte e che comunque dovranno essere verificate e, dove necessario, aggiornate, alla luce delle normative vigenti alla data di presentazioni e delle condizioni ambientali eventualmente mutate.
5. Acustica – in aggiunta a quanto già previsto in sede di decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-399 per la progettazione esecutiva (prescrizione 2.5 e prescrizioni h), si prescrive di aggiornare la modellazione acustica ante-operam e post-operam, nonché le valutazioni del rumore in fase di cantiere, su tutto il tracciato e sulle viabilità compensative in progetto, anche alla luce delle misure di mitigazione che saranno implementate.
6. Acque superficiali e sotterranee - in aggiunta a quanto già previsto in sede di decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-399 per la progettazione esecutiva (prescrizione 2.6 – 2.7 2.8 e prescrizione e) si prescrive di aggiornare le valutazioni in base ai nuovi regolamenti regionali R.R. 23 novembre 2017 n. 7 e R.R. 19 aprile 2019 e con riferimento alla problematica dell'invarianza idraulica.
7. Vista la presenza lungo il tracciato, nel territorio del Comune di Malagnino, di una discarica in fase post-operativa, si prescrive la necessaria attenzione nella caratterizzazione dei terreni interessati, sia come terre che come idraulica sotterranea, da effettuarsi prima della redazione del progetto esecutivo; in tale sede dovrà essere inoltre presentato il progetto di sistemazione di tale area in relazione alla realizzazione dell'opera.
8. In sede di progetto esecutivo, si chiarisca l'interferenza con il monumento naturale "I Lagazzi" riconosciuto come Sito Unesco che viene dichiarato, con riferimento alla componente paesaggio a 4,3 km dal tracciato, mentre nella trattazione della componente biodiversità viene dichiarato ricadere entro un raggio di 1 km.
9. Valutare le interazioni del progetto con la ZSC IT20A0004 - Le Bine, effettuando la opportuna Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)
10. Con riferimento alle prescrizioni 2.12 e j.2, *"Data la scansione delle fasi di costruzione dell'autostrada, si programmi un aggiornamento dello studio eco sistemico e faunistico (situazione ecologica e significativa della popolazione ornitica presente), al fine di evidenziare eventuali criticità e/o necessità di ricalibrare le misure di mitigazione/compensazione, anche in rapporto a possibili aggiornamenti della rete*

ecologica regionale”, si prescrive che tale attività sia inclusa nel progetto esecutivo che sarà trasmesso ai fini di verifica di ottemperanza, effettuando preventivamente le attività di monitoraggio ante-operam necessarie.

11. In sede di progetto esecutivo, si prescrive di approfondire gli specifici riflessi, sulla salute pubblica, rispetto alla realizzazione di nuove opere in relazione alla evoluzione normativa, con particolare riferimento alla DGR n. X/4792 del 8 febbraio 2016 “Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali” in revisione delle “Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale” di cui alla DGR. 20 gennaio 2014, n. X/1266.
12. Dovrà essere presentato idoneo Piano di Utilizzo delle Terre (PUT) ai sensi del D.P.R. 120/2017, per l’intero progetto, contestualmente al Progetto esecutivo in sede di verifica di ottemperanza. Versione definitiva dovrà essere comunque presentata prima dell’avvio dei lavori di ciascuna fase esecutiva, se appaltate con tempi diversi.

Il Presidente
Ing. Luigi Boeri